Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **ROMA - Venerdì, 27 aprile 1934 - ANNO XII** **Numero 98**

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1934

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 6 e Roma 30 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Primo Segretario di S. M. per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 11 dicembre 1921 e 3 maggio 1926, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Andreis Gian Luigi di Vittorio.

Con Regi Magistrali decreti in data Lesegno 24 agosto, San Rossore 16 ottobre e Roma 29 luglio 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, del Primo Segretario di S. M. per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 4 marzo 1915, 18 giugno 1922 e 10 luglio 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Casnati Basilio fu Carlo.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 13 luglio 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 aprile 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Locatelli Giuseppe di Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 7 settembre 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 8 agosto 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Mariani Quinto fu Davide.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 7 settembre 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 dicembre 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Piccinini Luigi Celso fu Michele.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 luglio 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 settembre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Ricci Ricciotti fu Antonio.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 13 e Roma 30 luglio 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e del Primo Segretario di S. M. per il Gran Magistero Mauriziano, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 27 maggio 1900, 31 maggio 1919, 31 dicembre 1922, 14 gennaio 1916 e 15 febbraio 1925, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro al sig. Scolari Federico di Gaetano.

Con Regi Magistrali decreti in data Sant'Anna di Valdieri 21 luglio e San Rossore 8 settembre 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, e del Primo Segretario di S. M. per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 5 gennaio 1919 e 21 agosto 1920, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Zoccola Ettore di Francesco.

(6275)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 635.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, riguardante modificazioni alle norme per la concessione dell'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che ha apportato modificazioni alle disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 1° marzo 1934, n. **636.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 1° marzo 1934, n. 637.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, portante agevolazioni tributarie per l'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, portante agevolazioni tributarie per l'industria automobilistica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 1° marzo 1934, n. 638.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembe 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica:

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 1° marzo 1934, n. 639.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 1° marzo 1934, n **640.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1[illegible] Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 1° marzo 1934, n. 641.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 aprile 1934, n. 642.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'art. 34 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 34 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 aprile 1934, n. 643.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 26 aprile 1934, n. 644.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante una nuova proroga del termine di cui all'art. 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante una nuova proroga del termine di cui all'art. 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 645.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1934, n. 646.

Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934, con Protocollo finale e uno scambio di Note di pari data.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi e termini stabiliti dal Trattato di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 150. — MANCINI.

Trattato di commercio e navigazione Italo-Salvadoregno.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Salvador*, desiderosi di dare incremento alle relazioni economiche esistenti fra i due Paesi, hanno deciso di concludere un Trattato di commercio e navigazione, e, a tal fine, hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il sig. dott. EMANUELE GRAZZI, Ufficiale del Suo ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, Commendatore del Suo ordine della Corona d'Italia, ecc., Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

S. E. il Presidente della Repubblica di El Salvador:

Il sig. dott. MIGUEL ANGEL ARAUJO, Ministro degli Affari Esteri, Gran Cordone dell'Ordine di Leopoldo, Commendatore della Legione d'Onore;

I quali, comunicatisi i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Fra l'Italia ed il Salvador esisterà amicizia e reciproca, piena ed intera libertà di commercio e navigazione.

Art. 2.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti potranno, in conformità delle leggi e regolamenti locali, liberamente entrare, uscire, viaggiare, soggiornare o stabilirsi nel territorio dell'Altra Parte. Godranno di protezione piena ed intera per la sicurezza delle loro persone, proprietà ed interessi, in condizioni di perfetta eguaglianza coi nazionali.

I diritti, privilegi, esenzioni, immunità od altri favori qualsiasi, di cui in materia di commercio e industria, godranno i nazionali di una delle Alte Parti contraenti, si estenderanno ai nazionali dell'altra, sotto riserva delle leggi e regolamenti che, per ragioni di ordine pubblico, riservino determinate concessioni ai sudditi nazionali. Il trattamento dei sudditi italiani nel Salvador e dei cittadini salvadoregni in Italia non potrà però essere meno favorevole di quello accordato ai cittadini di qualsiasi terzo Stato.

Art. 3.

I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia, potranno, in conformità colle leggi del paese, ed a pari condizioni dei nazionali o dei cittadini della nazione più favorita, esercitare le professioni, arti e mestieri, per i quali la qualità di cittadino non si esiga espressamente dalle leggi del paese, come condizione essenziale per il loro esercizio.

Art. 4.

Per quanto concerne il diritto di acquistare, possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di riceverli o trasmetterli per successione, sia *ab intestato* o per testamento, di dare e prendere in affitto terreni, case, botteghe, magazzini, i na-

zionali di ognuna delle Alte Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento che i cittadini locali o quelli della nazione più favorita e non saranno assoggettati a tasse, imposte ed oneri, diversi o maggiori di quelli stabiliti per i nazionali.

Tuttavia, per ciò che riguarda l'acquisto, il possesso e l'uso dei beni immobili, si fa riserva delle eccezioni e restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione delle Alte Parti contraenti per riguardo alla sicurezza dello Stato, nonchè delle limitazioni previste dalle leggi nazionali per quanto riguarda le navi e le aeronavi.

Il prodotto ricavato dalla vendita delle proprietà e dei beni in generale potrà essere liberamente esportato dai cittadini di entrambe le Parti, senza che essi siano tenuti a pagare diritti di qualsiasi natura, diversi o maggiori di quelli che in eguali circostanze fossero tenuti a pagare i nazionali.

Art. 5.

I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia saranno esenti da ogni obbligo di servizio militare nelle forze di terra, di mare e dell'aria, senza pregiudizio degli obblighi che, secondo il diritto pubblico di ciascuno degli Stati, permangono o sorgono nei casi di abbandono, di acquisto, o di riacquisto della cittadinanza.

Essi saranno ugualmente dispensati da qualsiasi funzione obbligatoria, giudiziaria, amministrativa o municipale, ed esonerati da qualsiasi requisizione o prestazione militare, come dai prestiti forzosi e da ogni speciale contribuzione straordinaria, imposta in tempo di guerra o per altre circostanze eccezionali. Sono tuttavia eccettuati gli oneri connessi al possesso od alla locazione di beni immobili come pure le prestazioni e requisizioni militari, alle quali i nazionali ed i cittadini della nazione più favorita possono essere assoggettati come proprietari, affittuari o locatari di beni immobili.

Art. 6.

I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia godranno di completa libertà per regolare i loro affari come i nazionali, sia personalmente, sia per mezzo d'intermediari di loro scelta, senza essere tenuti a pagare rimunerazioni od indennità ad agenti, commissionari, ecc., di cui non intendessero valersi.

Essi avranno libero e facile accesso presso tutti i Tribunali di ogni grado e giurisdizione, per far valere i loro diritti e per difendersi. Potranno a tale effetto servirsi di mandatari, avvocati e notai di qualunque categoria, secondo le leggi locali e con osservanza delle condizioni e formalità da queste stabilite. In materia giudiziaria godranno degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 7.

I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia godranno della più completa libertà di coscienza e di culto. Potranno costruire e possedere chiese, fondare stabilimenti religiosi, istituzioni di beneficenza e di educazione, osservando le modalità e condizioni legalmente vigenti nel Paese.

Art. 8.

I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia non saranno sottoposti al pagamento di imposte, tasse, contribuzioni o diritti differenti o più elevati di quelli che fossero applicati in identiche situazioni ai nazionali od ai sudditi della nazione più favorita.

Art. 9.

I commercianti e fabbricanti domiciliati nella giurisdizione di una delle Alte Parti contraenti potranno agire come viaggiatori, tanto in persona, quanto per mezzo di agenti o di impiegati, nel territorio dell'altra, allo scopo di estendere i loro affari, effettuare acquisti e raccogliere ordinazioni, senza essere sottoposti, per questa ragione, al pagamento di alcuna imposta in favore sia del Fisco o dei Comuni o di corporazioni pubbliche o private o di istituzioni di qualsiasi natura. A tale scopo dette persone, per far valere i loro diritti, dovranno esser munite di un certificato di legittimazione, conforme al modello allegato al presente Trattato, che sarà rilasciato in Italia dai Consigli ed Uffici provinciali dell'economia corporativa e nel Salvador dall'Ufficio designato dalle leggi nazionali, col visto del Ministero de Hacienda, e dovrà inoltre essere legalizzato, in esenzione da tassa, dalla Autorità consolare della Nazione nella quale il viaggiatore intende operare.

Gli oggetti importati come campioni saranno ammessi in esenzione da dazio, semprechè non abbiano valore commerciale. Si considerano come campioni senza valore commerciale quelli che siano debitamente contrassegnati dalle Autorità doganali dell'altra Parte, ovvero siano inutilizzati in modo da non poter essere destinati ad altro uso. I campioni aventi valore commerciale saranno ammessi temporaneamente, previo adempimento delle formalità e requisiti richiesti per assicurarne la riesportazione nel termine fissato dalla legge.

I contrassegni, timbri e suggelli, apposti su detti campioni dalle Autorità doganali di una delle Alte Parti contraenti, a scopo di identificazione, saranno riconosciuti sufficienti dalle Autorità dell'altra Parte. Però, se i campioni mancassero al loro arrivo di contrassegni di identificazione, o se detti contrassegni non apparissero sufficienti a giudizio dell'Amministrazione doganale interessata, questa potrà applicare ai campioni contrassegni supplementari, gratuitamente e senza danneggiare i campioni. La soluzione delle questioni intese a determinare se i campioni sono tali da poter essere ammessi in franchigia, spetta, in ogni caso, alle Autorità competenti del Paese nel quale la introduzione ha luogo.

In ogni caso, per la materia di cui al presente articolo, le Alte Parti contraenti si assicurano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita.

Art. 10.

Le società civili e commerciali (comprese fra queste le società industriali, finanziarie, bancarie, di trasporti terrestri, marittimi o aerei, ecc., e gli istituti pubblici di qualsiasi specie, semprechè questi ultimi esercitino nel territorio dell'altra Parte un'attività esclusivamente di carattere commerciale) regolarmente costituite nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, e che abbiano colà la loro sede centrale, saranno riconosciute di pieno diritto dall'altra Parte come esistenti regolarmente.

La legalità della costituzione di tali società od istituti, del pari che delle loro succursali ed agenzie, e la capacità di esercitare i diritti loro spettanti, compreso quello di stare in giudizio, saranno determinate secondo i loro statuti ed in conformità delle leggi del Paese nel quale le dette società ed i detti istituti furono costituiti.

Le società o istituti suddetti potranno stabilirsi nel territorio dell'altra Parte o istituirvi filiali, succursali e agenzie, ed esercitare qualsiasi attività industriale e commerciale, secondo le modalità e condizioni che siano stabilite dalle leggi del Paese ed applicabili alle società od istituti di qualsiasi altro Stato, e non saranno obbligati a pagare, per l'eser-

cizio delle loro attività commerciali o industriali nel territorio dell'altra Parte, imposte, diritti o tasse differenti o più alte di quelle che debbano pagare le società o istituti nazionali; e godranno, in materia giudiziaria, degli stessi diritti e privilegi che i cittadini dei loro Paesi di origine.

Art. 11.

I prodotti naturali o fabbricati in ognuno dei due Paesi, siano essi trasportati da navi delle due Parti contraenti o da navi di qualsiasi altra nazionalità, saranno trattati, all'importazione nell'altro, nella stessa maniera di quelli della nazione più favorita, tanto per ciò che riguarda la misura dei dazi e ogni altra tassa o imposta, qualunque ne sia il titolo, tanto per ciò che riguarda le formalità doganali. Alla esportazione verso l'Italia non saranno riscossi nel Salvador ed all'esportazione verso il Salvador non saranno riscossi in Italia dazi d'uscita, o tasse o imposte d'altro genere, diversi o più elevati di quelli riscossi alla esportazione dei medesimi prodotti verso il Paese per tale rispetto più favorito.

Le merci di ogni specie, in transito attraverso il territorio delle due Alte Parti contraenti, saranno reciprocamente esenti da qualsiasi diritto di transito, sia che dette merci transitino direttamente, sia che, durante il transito, fosse necessario trasbordarle, scaricarle, depositarle o ricaricarle.

Dette merci non potranno, in ogni caso, essere sottoposte, per qualsiasi motivo, a un trattamento meno favorevole di quello accordato alle merci in transito provenienti da qualsiasi terzo Stato.

Art. 12.

Senza pregiudizio delle disposizioni contenute nel precedente articolo, i prodotti naturali o fabbricati, provenienti dall'Italia o dalle sue colonie e possedimenti, enumerati nella tabella annessa al presente Trattato, saranno ammessi, alla loro importazione nel Salvador, col ribasso doganale stabilito nella tabella stessa.

I prodotti naturali e fabbricati nel Salvador e da questo provenienti saranno ammessi all'importazione in Italia coi diritti più favorevoli, stabiliti o che si stabilissero nel futuro per i prodotti analoghi di qualsiasi altro Paese, tanto per ciò che riguarda i dazi propriamente detti, quanto per ciò che riguarda i sopra dazi o diritti addizionali riscossi all'importazione.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 non sono applicabili:

a) ai favori attualmente concessi o che si concedessero eccezionalmente da una delle Alte Parti contraenti ai paesi limitrofi, per facilitare il traffico di frontiera;

b) agli obblighi contratti da una delle Alte Parti contraenti in virtù di una unione doganale;

c) ai privilegi preferenziali che una delle Alte Parti contraenti abbia concesso o possa in seguito concedere alle sue Colonie, Protettorati e Possedimenti;

d) ai favori che El Salvador abbia concesso o in seguito concedesse, in base a trattati o stipulazioni speciali, esclusivamente alle altre Repubbliche del Centro America;

e) ai favori che l'Italia abbia concesso o in seguito concedesse, in base a trattati o stipulazioni speciali, a paesi limitrofi o viciniori del Levante europeo.

Art. 14.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non porre ostacoli di nessuna specie al commercio reciproco dei due Paesi, con proibizioni o restrizioni d'importazione, di esportazione o di transito.

Eccezioni a questa regola, sempre che siano applicabili a tutti i paesi od ai paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno ammettersi se non nei casi seguenti:

a) in circostanze eccezionali, per riguardo alle provviste di guerra;

b) per ragioni di sicurezza pubblica;

c) per monopoli di Stato attualmente in vigore e che potessero venire stabiliti in futuro;

d) in vista delle applicazioni alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite dalla legislazione interna nei riguardi della produzione di merci similari o della vendita e del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

e) nei riguardi della polizia sanitaria e in vista della protezione degli animali o delle piante contro le malattie, gli insetti ed i parassiti nocivi, e sopratutto nell'interesse della salute pubblica ed in conformità dei principi internazionali adottati a tali fini.

Art. 15.

Per stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà esigere la presentazione di un certificato d'origine, attestante che l'articolo importato è di produzione o di fabbricazione nazionale, e che esso deve essere considerato come tale in vista della trasformazione che ha subito nel Paese donde proviene.

I certificati d'origine saranno rilasciati in Italia dai Consigli ed Uffici provinciali dell'economia corporativa, e nel Salvador dalle Autorità competenti secondo la legge locale e saranno, a titolo di reciprocità, vidimati gratuitamente dalle Autorità diplomatiche e consolari rispettive.

Le polizze di carico, destinate ad accompagnare qualunque genere di merce, dovranno essere vidimate dall'Autorità consolare rispettiva.

Per ciò che riguarda le fatture consolari, il Governo di El Salvador s'impegna a prendere in considerazione la possibilità di ridurre il diritto attualmente riscosso per il rilascio od il visto di dette fatture che accompagnino merci provenienti dall'Italia.

Art. 16.

Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, dei Comuni o di altri Enti, il quale gravi attualmente o possa gravare, in avvenire, sulla produzione, sulla fabbricazione, sulla vendita o sul consumo di un prodotto qualsiasi nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, sarà per alcuna ragione più elevato o più oneroso per i prodotti originari o provenienti dal territorio dell'altra di quel che non sia per i prodotti similari nazionali.

Art. 17.

Le navi dell'una delle Alte Parti contraenti saranno trattate nei porti dell'altra, sia all'entrata, sia durante la loro permanenza, sia all'uscita, come navi nazionali ed in tutti i casi in maniera non meno favorevole delle navi di qualsiasi altro paese; e ciò tanto in rispetto ai diritti ed alle tasse di qualsiasi natura e titolo, riscossi dallo Stato, dai Comuni, dalle Corporazioni, da funzionari pubblici od Enti di qualsiasi specie, quanto in rispetto all'ancoraggio, al carico e scarico nei porti, rade, seni, darsene e moli, e in generale a tutte le formalità e prescrizioni di qualunque genere, alle quali possono essere sottoposte le navi e il loro equipaggio ed il carico.

Il trattamento di nazionali di cui al comma precedente non trova applicazione;

a) quando si tratta di incoraggiamenti alla marina mercantile nazionale;

b) quando si tratti di concessioni speciali accordate alle società di sport nautico ed alle navi da diporto;

c) in materia di emigrazione e di trasporto di emigranti;

d) nei riguardi dell'esercizio della pesca nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente;

e) quando si tratti dell'esercizio del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge.

Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, l'assistenza ed il salvataggio marittimo.

Il cabotaggio continua ad essere regolato dalle leggi in vigore o che entrassero in vigore nel futuro in ciascuno dei due Paesi.

In tutti i casi, le navi italiane e salvadoregne potranno passare da un porto di uno dei due Paesi contraenti in uno o più porti dello stesso Paese, sia per depositarvi tutto o parte del loro carico proveniente dall'estero, sia per formare o per completare il loro carico destinato all'estero, senza pagare in ciascun porto altri o più elevati diritti che quelli pagati in casi analoghi dalle navi nazionali.

Art. 18.

Saranno completamente esenti dal pagamento dei diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti di ciascuna delle Alte Parti contraenti:

a) le navi che entrino in zavorra o ripartano in zavorra;

b) le navi che, passando da un porto di una delle Alte Parti contraenti ad uno o più porti dello stesso Stato, dimostreranno di aver già pagato tali diritti in un altro porto dello stesso Stato, entro il limite di tempo concesso dalle leggi rispettive per le navi nazionali;

c) le navi che, entrate con carico al porto, sia volontariamente, sia in rilascio forzato, ripartano senza aver compiuto nessuna operazione commerciale.

Nel caso di rilascio forzato, non saranno considerate operazioni commerciali lo sbarco ed il reimbarco di merci, resi necessari per riparazione alla nave, il trasbordo su altra nave in caso d'impossibilità di navigazione della prima, le spese necessarie al vettovagliamento dell'equipaggio e la vendita delle merci avariate, quando sia stata autorizzata dalle autorità doganali.

S'intende che le stipulazioni del presente articolo non si riferiscono ai diritti sanitari, la cui riscossione viene regolata in base alle rispettive legislazioni.

Art. 19.

La nazionalità delle navi sarà constatata secondo le leggi dello Stato al quale le navi appartengono.

I certificati di stazza rilasciati da una delle Alte Parti contraenti saranno validi anche nel territorio dell'altra Parte per stabilire la capacità delle navi, senza che sia necessario procedere alla revisione del tonnellaggio.

Eccettuato il caso di vendita giudiziaria, le navi dell'una delle Alte Parti contraenti non potranno adottare la nazionalità dell'altra, senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'Autorità dello Stato cui le navi stesse appartengono.

Art. 20.

In caso d'investimento, naufragio od altro sinistro di una nave di una delle Alte Parti contraenti sulle coste o sulle rive dell'altra Parte, la nave ed il suo carico godranno delle stesse facilitazioni, immunità e favori che le leggi ed i regolamenti del rispettivo Paese accordano, in circostanze analoghe, alle navi nazionali od a quelle della nazione più favorita.

Soccorso ed assistenza saranno prestati, nello stesso modo che per i nazionali, al capitano, all'equipaggio ed ai passeggeri, sia per quanto si riferisce alle loro persone, sia per quanto si riferisce alla nave ed al suo carico.

Le merci salvate non saranno soggette al pagamento di nessun diritto doganale, a meno che non siano destinate al consumo interno.

Art. 21.

I sudditi di una delle Alte Parti contraenti avranno libertà di far uso, nel territorio dell'altra, nelle stesse condizioni, e pagando gli stessi diritti e tasse che i nazionali, delle strade ed altri luoghi di passaggio, canali, chiuse, chiatte, lance, ponti fissi e girevoli, porti e luoghi di sbarco, segnali e fuochi indicatori delle acque navigabili, del pilotaggio, delle gru, dei pesi pubblici, dei magazzini e stabilimenti per il salvataggio ed il magazzinaggio del carico delle navi e degli altri oggetti, sempre che detti stabilimenti o istituzioni siano destinati all'uso pubblico, siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

Salvi i regolamenti particolari sui fari e fanali e sul pilotaggio, non sarà percepita alcuna tassa se non sia stato fatto realmente uso degli stabilimenti e delle istituzioni suddette.

Art. 22.

Le imprese italiane di colonizzazione dei lavoratori italiani nel Salvador godranno di tutti i benefici, facilitazioni e privilegi che siano accordati o venissero accordati nel futuro alle imprese di colonizzazione ed agli immigrati di un terzo Paese qualsiasi, anche per ciò che concerne la concessione di terre a scopo di colonizzazione.

Art. 23.

I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia godranno degli stessi diritti e privilegi di cui godranno i nazionali, in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

Il diritto di un cittadino di uno dei due Paesi di ricevere, a qualunque titolo, l'indennità dipendente da infortunio sul lavoro avvenuto nel territorio dell'altro Paese, non potrà essere subordinato ad alcuna condizione di residenza nel Paese dove l'infortunio è avvenuto.

Art. 24.

Nel caso in cui sorgesse controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, ed una delle Alte Parti contraenti chiedesse di sottomettere la controversia stessa alla decisione di un Tribunale arbitrale, l'altra Parte dovrà consentire, e ciò anche in rispetto alla questione pregiudiziale se la controversia sia di tale natura da essere deferita al Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale sarà costituito, per ogni controversia, in modo che ciascuna delle Parti nomini come arbitro uno dei suoi sudditi e che le due Parti scelgano come terzo arbitro un suddito di un terzo Stato amico.

Se le Parti non fossero d'accordo sulla scelta del terzo arbitro, ne chiederanno, di comune accordo, la nomina al Presidente dell'Alta Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di mettersi d'accordo anticipatamente e per un determinato periodo di tempo rispetto alla persona da designare quale terzo arbitro.

Le decisioni degli arbitri avranno forza obbligatoria.

Art. 25.

In rispetto alla procedura da seguire nel caso in cui l'arbitrato abbia luogo secondo l'articolo precedente, le Alte Parti contraenti convengono quanto segue:

a) la località in cui risiederà il Tribunale arbitrale sarà designata di comune accordo fra i due Governi;

b) il Tribunale sarà presieduto dal super arbitro;

c) le decisioni saranno prese a maggioranza di voti;

d) le Alte Parti contraenti si metteranno d'accordo, caso per caso o una volta per sempre, rispetto alla procedura del Tribunale arbitrale;

e) in mancanza di tale accordo, la procedura sarà regolata dal Tribunale stesso. La procedura potrà essere fatta per iscritto, sempre che nessuna delle Parti contraenti vi abbia obiezione, nel qual caso si potrà derogare alle disposizioni del primo comma in questo articolo;

f) per la citazione e l'audizione dei testimoni e dei periti, le autorità di ciascuna delle Alte Parti contraenti, su richiesta del Tribunale arbitrale, la quale dovrà essere diretta al rispettivo Governo, presteranno la loro assistenza nello stesso modo che per le richieste dei Tribunali civili del Paese.

Le Parti contraenti si metteranno parimenti d'accordo rispetto alla ripartizione delle spese, sia in occasione di ciascun arbitrato, sia con una disposizione applicabile in ogni caso.

In mancanza di accordo a questo riguardo, ciascuna delle Parti sosterrà le proprie spese ed una parte eguale delle spese del Tribunale.

Art. 26.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate in San Salvador quanto prima possibile. Il presente Trattato entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche. Le Alte Parti contraenti si accordano, tuttavia, di farlo entrare in vigore, a titolo provvisorio, mediante scambio di note, nel più breve tempo possibile.

Il presente Trattato non potrà essere denunciato prima del termine di cinque anni. Dopo tale termine potrà essere denunziato in qualunque momento, restando tuttavia in vigore il periodo di un anno a partire dal giorno della denuncia.

In fede di che i Plenipotenziari lo hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in San Salvador in doppio esemplare il 19 marzo 1934-XII E. F.

EMANUELE GRAZZI   MIGUEL ANGEL ARAVJO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

PROTOCOLLO FINALE.

Al momento di procedere alla firma del Trattato di Commercio e navigazione concluso oggi stesso fra l'Italia ed il Salvador, i Plenipotenziari hanno fatto le seguenti dichiarazioni, le quali formano parte integrante del Trattato stesso:

Ad art. 3.

Il trattamento della nazione più favorita previsto per l'esercizio delle professioni liberali non potrà essere invocato nel caso delle concessioni che, in questa materia, il Salvador abbia accordato o accordasse nel futuro ai cittadini delle altre Repubbliche Centro Americane.

Ad art. 14.

Allo scopo di realizzare nel più breve termine possibile nella sua integrità il principio stabilito nel primo inciso di tale articolo, le Alte Parti contraenti s'impegnano:

a) a non mantenere nè istituire alcuna proibizione o restrizione all'importazione o alla esportazione, a meno che non sia assolutamente necessaria in vista di circostanze eccezionali e per il tempo in cui tali circostanze sussistono;

b) a non sottoporre ad alcuna restrizione nè a frapporre ostacoli o ritardi per il rilascio delle divise occorrenti per il pagamento integrale delle merci di reciproco scambio.

All'art. 4, inciso 1°, dopo la parola « Magazzini » si aggiunge la frase seguente: « ed in materia di doppia tassazione ».

EMANUELE GRAZZI   MIGUEL ANGEL ARAVJO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

ALLEGATO N. 1.

NOM DE L'ETAT

(Autorite de délivrance).

Carte de légittimation pour voyageurs de commerce.

Valable pendant douze mois a compter de la date de la délivrance.

Buon pour . . . . N. de la carte . . . .

Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte . . . .
. . . . né a . . . . démeurant a . . . . .
rue . . . . N. . . . possède (1) . . . .
a . . . .

Sous la raison de commerce . . . .

ou est commis-voyageur au service de la maison . . . . 1 . . . . / des maisons . . . . 1 . . . .

a . . . .

qui possede (1) . . . . / possedent (1) . . . .

Le porteur de cette carte se proposant recueillir des commandes dans les pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison(s) dont il s'agit, il est certifié que ladite (lesdites) maison(s) est (sont) autorisée(s) a pratiquer son (leurs) industrie(s) et son (leurs) commerce(s) a (. . . . .) et y paye(nt) les contributions légales a cet effet.

(. . . . . .), le . . . . . . 19 . . .

Signature du chef de la (les) maison(s)

Signalement du porteur:

Age . . . .
Taille . . . .
Cheveux . . . .
Signes particuliers . . . .
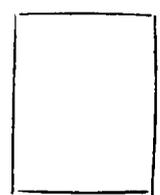
(1) Indication de la fabrique ou du commerce.

N. B. — On ne doit remplir que la rublique (1) du formulaire lorsqu'il s'agit du chef d'un établissement commercial ou industriel.

ALLEGATO N. 2.

Tabella delle merci italiane alle quali è concesso all'importazione in Salvador, una riduzione doganale del 15 %.

211-3-02-008	Formaggi non nominati.
212-9-11-001	Olio d'oliva non denominato.
214-1-04-001	Conserve di legumi non denominate (comprese le conserve di pomodoro).
221-1-01-001	Vini bianchi da tavola, fino a 16° (imbottigliati o in fusti od altri recipienti).
221-1-01-002	Vini rossi da tavola, fino a 16° (imbottigliati o in fusti od altri recipienti).
221-1-02-001	Vini generosi, dolci o bruschi fino a 20° (imbottigliati, o in fusti od altri recipienti).
221-1-04-001	Vini spumanti bianchi e rossi (imbottigliati o in fusti od altri recipienti).
223-1-01-001	Acque minerali non denominate.
344-1-01-001	Marmo in blocchi o tavole, tagliati o segati, non puliti.
344-1-02-001	Tavole e blocchi di marmo, puliti.
361-1-01-001	Spugne di mare naturali, lavate, imbiancate o no.

451-4-01-001 Filo di seta artificiale (artisela) ritorto, in matasse o rocchetti, per qualunque uso.
451-6-02-002 Filo o spago di lino o canapa, ritorto, crudo, imbiancato o di colore.
461-4-01-001 Stoffe di tessuto non denominato, costituite dal 90% o più di lana.
461-5-05-001 Stoffe di lana di tessuto non denominato, miste di cotone, sia nei fili o nel tessuto o nella combinazione di entrambi, in quantità dal 10,01% fino al 49,99%.
461-6-01-001 Stoffe di lana, di tessuto non denominato, con tutta la trama od ordito di fibre animali non denominate.
461-6-03-001 Stoffe di lana di tessuto non denominato, con tutta la trama od ordito di cotone.
468-1-01-001 Cappelli di lana o di feltro non denominati.
468-1-01-002 Cappelli di lana o di feltro, guarniti, per donne e bambine.
468-1-05-002 Cappelli di paglia, non denominati.
469-1-05-003 Cappelli di paglia, di palma, di sparto, o fibre consimili, guarniti, per donne e bambine.
469-6-04-001 Ombrelli e parasoli foderati di tessuti costituiti per il 90% e più di cotone.
469-6-04-003 Ombrelli e parasoli foderati di tessuti di cotone misti di seta naturale in qualità dal 10,01% al 49,99%.
469-6-04-004 Ombrelli e parasoli foderati in tessuti di cotone misti di seta artificiale in qualità dal 10,01% al 49,99%.
481-1-02-001 Lapidi di marmo, alabastro, porfido, marmi venati (Jaspe), granito, ed altre pietre consimili.
481-1-03-001 Fontane e parti per le medesime
481-1-04-001 Statue, vasi e vasi da fiori, di più di 50 cm. d'altezza, di marmo, alabastro, porfido, marmi venati (Jaspe), granito od altre pietre consimili.
481-1-08-001 Statue, monumenti e parti per i medesimi, di marmi, alabastro, porfido, marmi venati (Jaspe), granito ed altre pietre consimili, comprese le figure alte meno di 50 centimetri, semprechè formino parte dei medesimi.
499-2-08-001 Bottoni non denominati, senza fodera, di corozo, corno, osso, od altre materie ordinarie non denominate in altra parte.
511-2-01-001 Oggetti artistici antichi, di marmo, alabastro, marmi venati (Jaspe), granito ed altre pietre consimili non denominati.
511-2-01-002 Statue artistiche antiche di marmo, alabastro, marmi venati (Jaspe) granito ed altre pietre consimili.
511-2-01-003 Statuette artistiche antiche di più di 50 centimetri di altezza, di marmo, alabastro, marmi venati (Jaspe), granito ed altre pietre consimili.

Nota. — La presente Tabella è compilata coll'intesa che sarà conservato in avvenire il rapporto o differenza esistente, alla entrata in vigore del presente Trattato, fra i diritti d'importazione applicabili ai vini spumanti, bianchi o rossi, imbottigliati o in fusti od altri recipienti (221-1-04-001) e quelli applicabili ai vini di champagne, spumanti, imbottigliati o in fusti od altri recipienti (221-1-03-001).

Parimenti si dichiara che la non inclusione nella presente Tabella dei tessuti di seta artificiale (artisela) avviene nell'intesa che sarà pure conservato il rapporto o differenza attualmente esistente fra i diritti d'importazione applicabili ai tessuti di seta naturale e quelli applicabili ai tessuti di seta artificiale (artisela).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DEL SALVADOR
AL MINISTRO D'ITALIA IN SAN SALVADOR

N. 401.

San Salvador, 19 de marzo de 1934.

Señor Ministro:

Tengo el honor de poner en conocimiento de Vuestra Excelencia, que mi Gobierno sugiere que el tratamiento de la Nación más favorecida, previsto para las importaciones salvadoreñas a Italia en el inciso segundo del Artículo 12 del Tratado de Comercio y Navegación firmado hoy en esta Capital, se conceda, en lo que se refiere al café, únicamente en el caso de que este producto llegue a Italia con conocimiento directo de puertos salvadoreños, salvo que los embarques no hayan podido efectuarse en puertos de El Salvador por causa de fuerza mayor o caso fortuito. La circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito se hará constar en declaración puesta por Autoridad consular italiana en el certificado de origen que acompañe a la mercadería.

Si el Gobierno de Italia estuviere de acuerdo con lo expuesto y Vuestra Excelencia llegare a consignarlo así en la respuesta que se digne darme, quedará de hecho perfeccionado el presente convenio.

En esta oportunidad renuevo a Vuestra Excelencia el testimonio de mi distinguida consideractión.

MIGUEL ANGEL ARAUJO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

IL MINISTRO D'ITALIA IN SAN SALVADOR
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DEL SALVADOR

San Salvador, 19 marzo 1934-XII.

Signor Ministro.

Colla Nota in data odierna, n. 401, Vostra Eccellenza si è compiaciuta di comunicarmi che il Governo della Repubblica suggerisce che il trattamento della Nazione più favorita, previsto per le importazioni salvadoregne in Italia dall'art. 12, capoverso II, del Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia ed il Salvador, stipulato oggi in San Salvador, sia concesso, per quanto riguarda il caffè, unicamente nel caso in cui risulti che il caffè sia stato caricato nei porti della Repubblica, salvochè, per forza maggiore o per causa fortuita, fossero impossibili gli imbarchi nei porti salvadoregni. Tale circostanza di forza maggiore dovrà risultare da apposita dichiarazione apposta dall'Autorità consolare italiana sul certificato d'origine che accompagna la merce.

Su conformi istruzioni del mio Governo, ho l'onore di partecipare a Vostra Eccellenza che il Regio Governo d'Italia è d'accordo con quanto precede.

Approfitto dell'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, gli atti della mia più alta e distinta considerazione.

EMANUELE GRAZZI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 29 marzo 1934, n. 647.
Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 marzo 1928, n. 850, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale di Roma;

Visti i Regi decreti 12 marzo 1931, n. 281, e 28 gennaio 1932, n. 58, coi quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 5 marzo 1934-XII del Consiglio provinciale dell'economia di Roma, con la quale sono state stabilite delle ulteriori modifiche alla tariffa suddetta anche mediante aggiunta della voce relativa agli osservatori d'Istituti di credito autorizzati ad accedere nel recinto delle grida;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La vigente tariffa dei diritti spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma per l'accesso ai recinti riservati nella sala della Borsa viene modificata e completata come appresso:

Diritti di accesso ai recinti riservati di Borsa:

1. Agente di cambio	L.	25
2. Rappresentanti di agenti di cambio	»	150
3. Impiegati	»	100
4. Fattorini	»	100
5. Rappresentanti d'Istituti di credito nel recinto delle Banche e banchieri	»	500
6. Impiegati	»	200
7. Banchieri, commissionari, cambiavalute e remissiers	»	350
8. Fattorini in divisa	»	100
9. Osservatori di Istituti di credito autorizzati a termini del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida	»	1.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 648.
Dichiarazione formale dei fini di alcune Confraternite di Reggio Calabria

N. 648. R. decreto 22 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle seguenti Confraternite con sede nel comune di Reggio Calabria:
1. Confraternita del SS. Sacramento;
2. Confraternita di Maria SS. di Porto Salvo;
3. Confraternita del SS. Rosario;
4. Confraternita dei Nobili Ottimati;
5. Arciconfraternita di Maria SS. del Carmine;
6. Confraternita di Gesù e Maria;
7. Arciconfraternita dei Bianchi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 649.
Approvazione dello statuto organico del Monte di pietà di Savignano sul Rubicone.

N. 649. R. decreto 8 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico del Monte di pietà di Savignano sul Rubicone.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 650.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Canale d'Isonzo.

N. 650. R. decreto 15 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Canale d'Isonzo (provincia di Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 651.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Roverbella.

N. 651. R. decreto 15 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Roverbella (provincia di Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 652.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « S. Donato », in S. Donato Val di Comino.

N. 652. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « S. Donato », con sede in S. Donato Val di Comino, viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1934.
Revoca della nomina del sig. Bramati Giuseppe Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1933, n. 1791, col quale il sig. Bramati Giuseppe Luigi venne nominato rappresentante del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 27 marzo 1934-XII autenticato dal notaio Guasti di Milano e con cui il sig. Bramati rinunzia al mandato conferitogli dal suddetto agente di cambio;
Vista la lettera 10 aprile 1934, n. 17690, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Bramati Giuseppe Luigi a rappresentante del sig. Gelpi Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6290)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1934.
Mansioni dei dirigenti le stazioni radiotelegrafiche trasmittenti di Coltano Radio e di Nodica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 25 dicembre 1930, col quale la stazione radiotelegrafica trasmittente di Coltano e quella ricevente di Nodica, costituenti il centro di Coltano Radio, sono state assimilate agli uffici principali, e poste alla dipendenza amministrativa-contabile della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Pisa;
Ritenuta la necessità di adeguare le mansioni dei dirigenti delle due stazioni suddette e quelle del capo del Centro di Coltano Radio alle accresciute esigenze del servizio;

Decreta:

Articolo unico.

A dirigente di ognuna delle stazioni di Coltano e Nodica, costituenti il Centro radioelettrico di Coltano Radio, è preposto, di norma, un funzionario appartenente al ruolo degli ingegneri specializzati delle poste e telegrafi, con residenza nella stazione a cui egli è assegnato.
Dei due suddetti ingegneri, il più elevato in grado assume la qualifica di « capo del Centro di Coltano Radio », alla diretta dipendenza del direttore provinciale delle poste e telegrafi di Pisa.
Il capo del Centro radioelettrico risponde direttamente verso la Direzione provinciale delle P. T. di Pisa dell'andamento amministrativo e disciplinare delle due stazioni, ed è altresì incaricato della vigilanza sulla gestione dei materiali di entrambe le stazioni, ferme restando le normali attribuzioni dell'Economato provinciale, e quelle di consegnatario conferite dalle norme vigenti a ciascuno degli ingegneri per la propria stazione.
Per tutto quanto concerne la parte tecnica, il capo del Centro di Coltano Radio comunica direttamente con la Direzione generale delle poste e telegrafi (Servizio VI - Divisione IV Radio).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 4 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(6291)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige.

La pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 aprile 1934-XII, n. 96, riguardante la presentazione al Parlamento di un decreto-legge, devesi intendere come non avvenuta.

(6328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la sistemazione della strada interpoderale di Cairate o dell'Acqua in provincia di Vercelli.

Con R. decreto in data 8 marzo 1934, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile successivo, al registro 7, foglio 284, è stato costituito il Consorzio per la sistemazione della strada interpoderale di Cairate o dell'Acqua, in territorio del comune di Livorno Ferraris (Vercelli).

(6318)

Approvazione dello statuto del Consorzio per il riattamento e la manutenzione della strada interpoderale del « Poggiarino » in provincia di Livorno.

Con decreto Ministeriale 11 aprile 1934, n. 6082, è stato approvato lo statuto del Consorzio per il riattamento e la manutenzione della strada interpoderale detta del Poggiarino in contrada Castelnuovo della Misericordia del comune di Rosignano Marittimo (provincia di Livorno), costituito con R. decreto 9 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti addì 28 maggio 1932 al registro 9, foglio 96.

(6319)

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

Abbruciamento di titoli rimborsati ed estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 5 % », obbligazioni 6,50 % Serie ordinaria (1ª emissione), ed obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo Navigazione generale).

Si notifica che il giorno 15 maggio 1934-XII, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede dell'Istituto in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguente operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale* 5 %.

1. Abbruciamento di titoli al portatore rimborsati;
2. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 166 titoli da 1 obbligazione
» 300 » » 5 obbligazioni
» 667 » » 10 »
» 200 » » 25 »

e così in totale n. 1333 titoli rappresentanti n. 13.336 obbligazioni per un capitale nominale di L. 6.668.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 6,50 % *Serie ordinaria (1ª emissione).*

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nella precedente estrazione e rimborsati fino al 31 dicembre 1933.

2. Estrazione a sorte di n. 586 titoli decupli rappresentanti n. 5860 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.930.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 6,50 % *Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione generale).*

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati fino al 31 dicembre 1933.

2. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 385 titoli da 1 obbligazione
» 403 titoli da 5 obbligazioni
» 1058 titoli da 10 obbligazioni
» 404 titoli da 25 obbligazioni

e così in totale n. 2250 titoli rappresentanti 23.080 obbligazioni per un capitale nominale di L. 11.540.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, 16 aprile 1934 - Anno XII

Il presidente: A. BENEDUCE.

(6323)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 93.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 aprile 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.61
Inghilterra (Sterlina)	59.80
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	379 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.78
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.66
Cecoslovacchia (Corona)	49.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.725
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.61
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3,06
Olanda (Fiorino)	8.08
Polonia (Zloty)	223 —
Romania (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163 —
Svezia (Corona)	3.145
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.625
Id. 3,50 % (1902)	79.625
Id. 3 % lordo	60.175
Prestito Redimibile 3,50 %	80.65
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.025
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.75
Id. id. id 1940	105.025
Id. id. id 1941	105.375
Id. id id 1943	99.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90.725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

36ª estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli ».

Si notifica che nel giorno di mercoledì 16 maggio 1934-XII, alle ore 8 in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 36ª estrazione, per i quantitativi indicati nella tabella di ammortamento, delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª, e 8ª serie) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, pel risanamento della città di Napoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1934, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6322)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 154.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 3,50% n. 373018 di L. 14 intestata al Gentili Raffaele fu Celestino, domiciliato in Napoli, ipotecata per cauzione del titolare.

Essendo stato presentato il certificato di rendita relativo senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse del titolare della rendita (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 20 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6317)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 153.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2264 — Data: 28 novembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito pubblico Roma — Intestazione: Nardelli Vittorio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 325, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6316)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione

Elenco n. 36.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	330005	80 —	De Giorgio *Concetta* fu Albino, nubile, interdetta sotto la tutela di Nobile Marianna fu Gaetano, ved. di Stella Nicola, dom. a Lanciano (Chieti).	De Giorgio *Maria-Concetta* fu Albino, nubile, interdetta ecc. come contro.
Cons. 5 % Cons. 5 % Litt.	172565 16872	15 — 155 —	Marcello Giovanni-Antonio fu *Giovanni*, domiciliato a Cagliari, vincolate	Marcello Giovanni-Antonio fu *Giacomo*, domiciliato a Cagliari, vincolate
Buono del Tesoro novennale 8ª Serie 1934	44	Cap. 4.500 —	Aimi *Gino*, Annetta e Giuseppina fu *Giovanni*, minori sotto la p. p. della madre *Rivaldi Corinna* ved. Aimi.	Aimi *Luigi*, Annetta e Giuseppina fu *Giovanbattista*, minori sotto la p. p. della madre *Ribaldi Corina* fu Ferdinando, ved. Aimi
Cons. 5 %	236626	325 —	Lepre *Giuseppina* di Giuseppe, minore sotto la p. p del padre, dom a Londra.	Lepre *Xenia-Giuseppina* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	268931	225 —	*De Crescenzo* Luigi fu *Vincenzo*, minore sotto la tutela di De Paschinis Eduardo, dom. a Napoli.	*Gambardella* Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Litt.	93429	65 —	*De Gregori* Osvaldo e Maria-Carolina di Natale, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Novara	*De Giorgi* Osvaldo e Maria-Carolina di Natale, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	276969	35 —	Del Vecchio *Celestina* fu Raffaele, minore sotto la p p. della madre Gallotta Rosa fu Sabatino, ved. di Del Vecchio Raffaele, domiciliato a Venafro (Campobasso).	Del Vecchio *Celestino* fu Raffaele, minore ecc come contro.
3,50 %	299803	105 —	Pennella *Caterina* di Giuseppe, moglie di Panzardi Biagio, domt. a Castelluccio Superiore (Potenza) vincolata.	Pennella *Maria-Catarina* di Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	411619	45,50	Perrot *Donato, Natale* e Lorenzo fu *Pietro-Isidoro*, minori sotto la p. p. della madre Guillelmon Teresa di Pietro Giuseppe, ved. del detto Perrot, dom. a Fenestrelle (Torino).	Perrot *Isidoro*, Donato, Pietro-Giuseppe-Natale e Lorenzo fu *Isidoro*, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	48927	1.150 —	Radini-Tedeschi *Annetta* fu Carlo, moglie legalmente separata di Amatori Francesco, dom. a Piacenza, vincolata.	Radini-Tedeschi-*Baldini Anna* fu Carlo, moglie ecc. come contro.
»	84079	150 —	Iacutto Pasquale fu Vincenzo, dom. a New York.	Iacurto Pasquale fu Vincenzo, dom. a New York.
» »	50111 20547	80 — 40 —	Jacurto Pasquale fu Vincenzo, dom. a New York.	
3,50 % »	595624 595625	49 — 49 —	Vogini Emilio / Vogini Elena fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Casella Emilia, domiciliati a Baveno (Novara); con usufrutto vitalizio a Vogini *Matilde* fu Carlo, nubile, dom. a Baveno (Novara).	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Vogini *Angela-Maria-Matilde* fu Carlo, nubile, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	467304	900 —	Acciani *Antonietta* fu Alessandro, moglie di Mele Giuseppe, fu Michelangelo, dom. a Minervino Murge (Bari), vincolata	Acciani *Maria-Antonia* fu Alessandro, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	403275	405 —	Villa Giovannina fu Antonio, moglie di Bernardi *Vittorio*, dom. a Monza (Milano), vincolata.	Villa Giovannina fu Antonio, moglie di Bernardi *Emanuele-Vittorio*, dom. come contro, vincolata.
» Littorio	26899	1.225 —	*Stefoni* Agostino e Silvestro fu Agostino, minori sotto la p. p. della madre Di Marcantonio Mario fu Giovanni, ved. *Stefoni*, dom Civitella S. Paolo (Roma).	*Stefani* Agostino e Silvestro fu Agostino, minori sotto la p. p. della madre Di Marcantonio Mario fu Giovanni, ved. *Stefani*, domiciliato a Civitella S. Paolo (Roma).
Cons. 5 %	299433	25 —	Giardina *Giuseppe*, Anna e Concetta fu Domenico ed eredi indivisi di Giardina *Salvatore* e Rosaria fu Domenico, domt. a Cefalù (Palermo) indivisi.	Giardina *Salvatore-Giuseppe*, Anna e Concetta fu Domenico ed eredi indivisi di Giardina *Salvatora* e Rosaria fu Domenico, dom come contro, indivisi.
3,50 %	121495	80,50	Pozzini *Teresa* fu Alessandro, moglie al signor Tenconi Giuseppe, dom. a Milano, vincolata.	Pozzini *Angela-Teresa-Maria-Annunciata* fu Alessandro, moglie ecc. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6052)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Bando di concorso per i testi di lettura per le classi 3ª, 4ª e 5ª elementare.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 1, comma ultimo, della legge 7 gennaio 1929, n. 5, col quale è disposto che ogni tre anni dalla prima adozione i testi di Stato possono essere soggetti a revisione e aggiornamenti;

Decreta:

§ 1°. — Sono indetti pubblici concorsi per i seguenti testi, da adottarsi, quali testi di Stato, nelle scuole elementari del Regno:

1) Libro di lettura per la classe 3ª;
2) Libro di lettura per la classe 4ª;
3) Libro di lettura per la classe 5ª.

§ 2°. — I testi, di cui al paragrafo precedente, possono essere compilati da un solo autore ovvero da più autori in collaborazione. Lo stesso autore o gli stessi autori possono prendere parte al concorso per più di un testo.

§ 3°. — Coloro che intendono di prendere parte ai concorsi dovranno far pervenire al Ministero dell'educazione nazionale — Direzione generale dell'istruzione elementare — i testi da loro compilati, non più tardi del giorno 31 ottobre 1934 - anno XIII.

§ 4°. — I testi dovranno essere presentati in quattro copie dattilografate, chiaramente leggibili. Ciascun testo, nelle quattro copie prescritte, sarà contrassegnato da un motto a scelta del concorrente ovvero dei concorrenti, quando trattisi di testi compilati in collaborazione. Tale motto sarà ripetuto su una busta chiusa che conterrà una scheda, nella quale siano scritti il cognome e il nome, nonchè il recapito del concorrente o dei concorrenti.

§ 5°. — I testi presentati ai concorsi dovranno essere accompagnati da un elenco indicativo delle illustrazioni. Tale elenco sarà presentato anch'esso in quattro copie dattilografate. Restano riservate al Ministero, previ eventuali accordi da stabilirsi con gli autori dei testi, la scelta e la esecuzione delle dette illustrazioni.

§ 6°. — Per ciascuno dei concorsi, di cui al presente bando sono stabiliti i premi seguenti:

1° L. 30.000, da assegnarsi all'autore o agli autori del testo che risulti approvato;

2° L. 10.000, da assegnarsi all'autore o agli autori del testo che risulti classificato al secondo posto della graduatoria;

3° L. 5000, da assegnarsi all'autore o agli autori del testo che risulti classificato al terzo posto della graduatoria;

4° cinque premi da L. 1000 ciascuno da assegnarsi rispettivamente all'autore o agli autori dei cinque testi classificati al quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo posto della graduatoria.

Qualora i premi risultino assegnati a testi compilati in collaborazione da più autori, i premi stessi saranno divisi in parti uguali tra i collaboratori.

§ 7°. — I concorsi, di cui al presente bando, saranno giudicati da apposita Commissione ministeriale.

§ 8°. — La Commissione, di cui al paragrafo precedente, avrà facoltà, se del caso, di proporre che i premi stabiliti dal presente bando di concorso o parte di essi non siano assegnati e di proporre, altresì, qualora lo ritenga opportuno, che sia indetta una gara suppletiva, alla quale siano ammessi soltanto gli autori dei testi riconosciuti migliori.

§ 9°. — Gli autori, i cui testi siano prescelti per l'adozione quali testi di Stato, sono tenuti ad apportare ai testi medesimi le variazioni che la Commissione giudicatrice dei concorsi e il Ministero richiederanno prima della pubblicazione di essi; sono tenuti inoltre a curare con ogni sollecitudine la correzione delle bozze di stampa, senza alcun diritto, per l'uno e per l'altro lavoro, a particolare compenso, intendendosi questo compreso nei premi stabiliti col presente bando.

Agli autori predetti i premi saranno corrisposti per una metà quando siano state approvate le proposte della Commissione, e per l'altra metà dopo la pubblicazione dei testi.

§ 10°. — I concorrenti, i cui testi risultino approvati per la adozione quali testi di Stato, con la liquidazione in loro favore dei premi per essi stabiliti, cesseranno da qualsiasi diritto che possa loro provenire dalle disposizioni vigenti sulla proprietà letteraria, e i testi approvati resteranno in piena, assoluta ed esclusiva proprietà dello Stato.

§ 11°. — Agli autori è lasciata ampia libertà nella concezione dei testi. È necessario tuttavia che questi, oltre che alla fresca ed agile esposizione in forma schiettamente italiana, rispondano a tre fondamentali requisiti: la piena e non artificiale aderenza del contenuto allo spirito fascista; la efficacia a formare e perfezionare l'italiano nuovo; la forza fascinatrice sull'animo dei fanciulli ai quali i singoli testi sono destinati.

Per lo sviluppo che i testi dovranno avere, gli autori terranno presente che il testo per la terza classe non dovrà superare le duecento pagine nel formato dei testi attualmente in uso; quello di quarta classe le duecentocinquanta pagine e quello di quinta le trecento pagine.

Roma, addì 18 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6329)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a premi per la costruzione e la messa in esercizio di piccoli battelli da pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1933, registro n. 18, foglio n. 400, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre, n. 243, col quale fu bandito un concorso a premi per piccoli battelli da pesca, fissando come termine per la costruzione e messa in esercizio di essi la data del 31 maggio 1934, e come termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso la data del 10 giugno 1934;

Considerata l'opportunità di prorogare i suddetti termini perchè il concorso riesca più proficuo;

Decreta:

I termini stabiliti nel decreto Ministeriale 12 agosto 1933, citato nelle premesse, sono prorogati di mesi quattro.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6327)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sedi di esame stabilite per le prove scritte del concorso a 80 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1934 col quale è stato bandito un concorso per n. 80 posti di volontario nelle cancellerie, e segreterie giudiziarie (gruppo *B*);

Visto il R. decreto 10 ottobre 1927, n. 1962;

Ritenuta la necessità di disporre che le prove scritte di esame abbiano luogo in alcune sedi di Corte di appello per economia di spese da parte dei candidati, e per il numero dei concorrenti (1363);

Decreta:

Le prove scritte di esame per il concorso a n. 80 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*) di cui al decreto Ministeriale 12 gennaio 1934 avranno luogo il 13 e 14 maggio 1934 nelle seguenti sedi:

1. *Bari*: Per i candidati delle Corti di appello di Bari, Catanzaro e Sezione di Lecce;
2. *Catania*: Per i candidati delle Corti di appello di Messina, Catania e Libia;
3. *Milano*: Per i candidati delle Corti di appello di Firenze, Milano, Bologna, Venezia, Brescia, Trieste e Sezioni di Fiume e Trento;
4. *Napoli*: Per i candidati delle Corti di appello di Napoli e Sezione di Potenza;
5. *Palermo*: Per i candidati delle Corti di appello di Palermo e Sezione di Caltanissetta;
6. *Roma*: Per i candidati delle Corti di appello di Roma, Cagliari, Ancona, Aquila e Sezione di Perugia;
7. *Torino*: Per i candidati delle Corti di appello di Torino e Genova.

Roma, addì 22 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6326)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.